

R.G. n. 1536/07
CRON. n. 5124

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Ignazio Onni, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 18 luglio 2007, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

EX ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300

nel procedimento promosso da:

FIOM-CGIL di Brescia, in persona del Segretario Generale in carica, sig.ra Michela Spera, rappresentata, assistita e difesa dagli avv.ti Cosimo Francioso del Foro di Milano e Antonio Carbonelli ed elettivamente domiciliata in Brescia presso lo studio di quest'ultimo, in forza di delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio. RICORRENTE

contro

BIEM S.P.A., in persona del suo legale rappresentante, sig. Eros Balabio, con sede in Brescia e ivi elettivamente domiciliata, presso l'avv. Maurizio Lascioli, il quale la rappresenta e difende per procura speciale a margine della memoria difensiva. RESISTENTE

CONCLUSIONI

PER LA RICORRENTE ORGANIZZAZIONE SINDACALE: voglia il Giudice adito: << a) accertare e dichiarare l'antisindacalità del comportamento aziendale descritto in narrativa, e consistente nella violazione dell'articolo 4, secondo comma dello Statuto dei Lavoratori mediante l'installazione di apparecchiature di controllo, dalle quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, senza il previo tentativo di accordo con le RSU; b) ordinare alla convenuta di astenersi da

ulteriori iniziative dello stesso tenore; c) emettere ogni più opportuno provvedimento per la rimozione degli effetti, quale l'ordine di rimozione immediata di ogni dispositivo di localizzazione satellitare dagli automezzi forniti in dotazione ai lavoratori e la previsione di opportune misure per il caso di violazione dell'ordine del Giudice; d) con decreto immediatamente esecutivo e con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente procedimento e relativi accessori di legge, secondo la nota specifica che si allega (doc. 4); e) con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.>>

PER LA SOCIETA' CONVENUTA: voglia il Giudice adito: <<... ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, non accettato il contraddittorio su eventuali domande e prospettazioni nuove: a) in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso; b) in subordine e nel merito, rigettarlo siccome infondato in fatto ed in diritto; c) condannare la ricorrente in ogni caso alla integrale rifusione delle spese di lite, maggiorate dal rimborso spese generali e dagli accessori di legge.>>

IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Dalla lettura degli atti e dei documenti di causa - ai quali si rimanda, per quanto qui non considerato - risulta chiaro che la decisione discende esclusivamente dalla corretta lettura dell'art. 4, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'ambito di una situazione di fatto sostanzialmente pacifica.

2.- Il disposto della citata norma è chiarissimo: <<Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la Direzione regionale del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.>>

3.- Venendo al caso in esame, occorre rilevare che non può sussistere il minimo dubbio sul fatto che gli impianti di localizzazione satellitare montati sugli autoveicoli della società convenuta siano "anche" idonei a essere utilizzati per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori: tanto basta per ritenere applicabile l'art. 4, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4.- Tutte le ragioni addotte dalla resistente per negare la possibilità e capacità degli impianti in discorso di controllare a



distanza l'attività dei lavoratori, confermano, invece, tale loro potenzialità.

5.- Nel comportamento oggi denunciato come antisindacale, non sembra possibile ravvisare una specifica volontà dolosa diretta a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale della ricorrente, tutelati nell'articolo 28 della legge n. 300/70, ma ciò è del tutto irrilevante, considerato che la scelta della società convenuta di dar corso all'installazione dei localizzatori satellitari - prima su quattro vetture e poi, nonostante l'espressa opposizione della O.S. ricorrente, su altre sedici - costituisce manifesta violazione delle prerogative che, in materia, la legge attribuisce al sindacato.

Nel comportamento della resistente è ravvisabile un'oggettiva antisindacalità, stante la sussistenza di un indiscutibile nesso causale tra l'atto e la lesione, tale da rendere inscindibile l'atto e l'evento.

6.- Accertata così, nei termini e limiti sopra descritti, la sussistenza del comportamento antisindacale denunciato, prima di determinare i provvedimenti conseguenti (finalizzati alla cessazione del comportamento antisindacale e alla rimozione degli effetti), deve rilevarsi che il procedimento ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 è stato concepito dal Legislatore - sia per i poteri attribuiti al Giudice del lavoro, al fine di dare tutela istantanea e definitiva contro comportamenti antisindacali in atto, sia per la sanzione penale prevista in caso di violazione delle statuizioni emesse nel decreto - quale norma di ordine pubblico, in modo tale da autorizzare il giudice a disporre i rimedi, discrezionalmente, ritenuti necessari, così da non trovare sostanziali limiti nelle conclusioni delle parti, ma solo e soltanto nel rispetto della legge.

7.- Tutto ciò premesso, deve dichiararsi l'antisindacalità del comportamento posto in essere dalla società resistente (come sopra descritto e definito); deve, inoltre, ordinarsi alla convenuta di cessare immediatamente il predetto comportamento antisindacale, mediante la rimozione dei localizzatori satellitari già montati sulle autovetture o, in alternativa, mediante sostituzione temporanea - e non utilizzo - delle vetture "inquinata" da tali strumenti, con altre prive degli stessi, se ritenuto economicamente meno gravoso, nell'ipotesi di svolgimento corretto dell'iter previsto nell'art. 4, comma 2°, della legge n. 300/70 e nella prospettiva di un eventuale accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di tale accordo, di eventuale provvedimento favorevole della Direzione regionale del lavoro.

8.- Le spese del procedimento devono essere poste a carico della società resistente, nella ridotta misura espressa in dispositivo, tenuto conto di un eccesso di rigidità della O.S. ricorrente in sede di tentativo di conciliazione.


P.Q.M.

In accoglimento del ricorso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, proposto dall'organizzazione sindacale in epigrafe, nei confronti della società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore: a) dichiara antisindacale il comportamento posto in essere dalla convenuta, consistito nell'aver proceduto al montaggio, sulle autovetture utilizzate dai dipendenti, di localizzatori satellitari, in violazione del disposto dell'art. 4, comma 2°, della legge n. 300/70; b) ordina alla resistente di cessare immediatamente detto comportamento, mediante la rimozione dei localizzatori satellitari già montati sulle autovetture o, in alternativa, mediante sostituzione temporanea - e non utilizzo - delle vetture dotate da tali strumenti, con altre prive degli stessi, se ritenuto economicamente meno gravoso, nell'ipotesi di svolgimento corretto dell'iter previsto nell'art. 4, comma 2°, della legge n. 300/70 e nella prospettiva di un eventuale accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di tale accordo, di eventuale provvedimento favorevole della Direzione regionale del lavoro; c) condanna, infine, la società convenuta a pagare, in favore della ricorrente, le spese del procedimento che liquida in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 1.200,00 per onorari, oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori antistatali.

Si comunicò.

Così deciso in Brescia, il 27 luglio 2007

Il Giudice del lavoro
Dott. Ignazio Onni



DEPOSITO
Brescia 27.7.07
IL CANCELLIERE
Zagarri Salvatore